Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 1997

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PINZGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2010

Istituzione di un Fondo di garanzia per lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – I lavoratori flessibili di volta in volta definiti atipici, parasubordinati o precari sono nel nostro Paese circa 4 milioni ovvero circa il 20 per cento del totale degli occupati. L'età media di questi lavoratori è di quarantuno anni e si tratta di lavoratori con un'alta scolarizzazione.

Rispetto ai contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, a quelli flessibili si associa una maggiore discontinuità occupazionale, un minore livello delle retribuzioni ed un più difficile accesso alle tutele sociali. Soprattutto a causa dell'attuale crisi economica, da qui ai prossimi mesi, numerosi lavoratori rischiano di non essere confermati nella consapevolezza di non poter avvalersi di alcuna forma di tutela. La flessibilità rischia, dunque, di sconfinare nella precarietà in quanto impedisce la progettazione e la costruzione di prospettive esistenziali. Ad esempio nel caso di un accensione di un mutuo bancario per l'acquisto di un appartamento i lavoratori flessibili incontrano notevoli difficoltà, in quanto le banche non vogliono accollarsi il rischio connesso all'eventuale perdita del lavoro, con conseguente interruzione dei versamenti rateali.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si intende dare un primo contributo nella realizzazione di un sistema di garanzie a favore di questi lavoratori con l'obiettivo di rendere possibile un modello di flessibilità senza precarietà. Si propone di istituire un Fondo di garanzia a supporto del lavoratore che perde temporaneamente l'occupazione, consentendo il versamento di una rata ridotta di mutuo, a carico del Fondo stesso, pari ai soli interessi, in attesa che il lavoratore trovi una nuova collocazione.

L'articolo 1 detta le finalità della legge. L'articolo 2 prevede l'istituzione del Fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con gestione autonoma, finalizzato a garantire una parziale copertura per i mutui bancari concessi ai lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'articolo 3 individua i soggetti beneficiari del Fondo. Sono beneficiari per garanzia diretta le banche e gli istituti di credito iscritti all'albo di cui al testo unico in materia bancaria e creditizia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale e nell'elenco speciale di cui al medesimo testo unico. Sono invece beneficiari finali del Fondo i lavoratori con contratti di lavoro flessibile, come definiti dal decreto legislativo attuativo della cosiddetta «riforma Biagi» (decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276). L'articolo 4 definisce le modalità operative del Fondo. L'articolo 5 stabilisce le modalità di finanziamento del Fondo, con una dotazione iniziale a carico del bilancio statale pari a 50 milioni di euro e prevedendo che successivamente sia finanziato con gli stanziamenti già destinati al fondo per il piano casa di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che aveva anticipato la manovra finanziaria per il 2009. Infine, con l'articolo 6 si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in coerenza con i princìpi di cui agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione, riconosce i diritti dei lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276, al fine di sostenerne le possibilità di autogestione e di sviluppo della propria personalità, e promuove interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono di accedere a mutui bancari per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale.

Art. 2.

(Istituzione del Fondo speciale di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile)

1. Presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito, a decorrere dall'anno 2010, il «Fondo speciale di garanzia per i lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile», di seguito denominato «Fondo», con gestione autonoma, allo scopo di assicurare una parziale copertura degli oneri connessi ai mutui bancari accesi dai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Le risorse del Fondo sono destinate al rilascio di garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli istituti di credito che, previa adesione ad ap-

posita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa, approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 2, per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Sono soggetti beneficiari per garanzia diretta degli interventi del Fondo, le banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale e nell'elenco speciale di cui agli articoli 106 e 107 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

2. Sono soggetti beneficiari finali degli interventi del Fondo, i lavoratori impiegati con contratto di lavoro flessibile di cui al comma 1 dell'articolo 1, che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a quarantasei anni;

c) non siano proprietari di altro immobile nel territorio nazionale;

d) non fruiscano di analoghe agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;

e) abbiano prestato attività lavorativa, anche non continuativa, per almeno sette mesi, nei dodici mesi antecedenti la richiesta di mutuo.

Art. 4.

(Operatività del Fondo)

1. Nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5, la garanzia diretta di

cui al comma 1 dell'articolo 3 copre, nel caso di mutuo fondiario per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, l'eventuale impossibilità del beneficiario finale di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro, consentendo il versamento, in sua vece, di una rata pari ai soli interessi, posta a carico del Fondo, fino a quando persiste lo stato di inoccupazione e comunque non oltre i limiti di cui al comma 2. I versamenti relativi alle quote di capitale sono sospesi fino a quando persiste lo stato di inoccupazione e comunque non oltre i limiti di cui al citato comma 2.

2. La copertura di cui al comma 1 è prestata per un periodo massimo pari al 20 per cento della durata complessiva prevista per l'ammortamento del mutuo, e comunque per non più di dodici mesi consecutivi; essa è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive di cui al comma 2 dell'articolo 3.

3. I contratti di mutuo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3, sono rinegoziati con le banche o con gli intermediari finanziari eroganti secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4.

4. Con regolamento da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione della presente legge e sono individuate le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione ovvero la sospensione delle relative agevolazioni, nonché i criteri di rinegoziazione per i contratti di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 5.

(Finanziamento del Fondo)

1. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.

2. A decorrere dall'anno 2011, è attribuita al Fondo una quota delle risorse di cui al comma 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00